

IL CONSIGLIO

Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori Consiglieri comunali:

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 287 del 31.10.2019 ha adottato **il Piano delle alienazioni** ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 06.08.2008 e, da ultimo, dal c.d. "decreto salva Italia", che stabilisce quanto segue:

"per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, provincie, Comuni e altri Enti locali (...) ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco (...) i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione" (...);

- l'Allegato "G" alla su richiamata deliberazione giuntale n. 287/2019 costituisce il Piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2020 – 2022, che sarà sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

ATTESO che, dalle relazioni tecniche della U.O.C. Politiche del territorio, risulta quanto segue:

- il Piano delle alienazioni immobiliari comprende, tra l'altro, **2** aree, di seguito descritte, per le quali si rende necessario procedere ad una modifica urbanistica tramite specifiche varianti agli strumenti urbanistici i cui contenuti vengono di seguito descritti:

1. locale di via del Mercato 3

- con nota del 16.11.2018 è pervenuta, da parte dalla U.O.C. Servizi Amministrativi – Patrimonio, la richiesta di variante alle previsioni urbanistiche al fine di predisporre gli atti necessari alla sua alienazione; in particolare la variante riguarda la destinazione d'uso dell'immobile individuato in catasto al Foglio 20 mappale 790 sub.8, avente una superficie lorda di m² 32, corrispondente a parte del piano terra ed appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Pordenone;

- in allegato alla richiesta sono pervenuti il Decreto di costituzione del vincolo del 09.03.2016, con il quale è stato dichiarato l'interesse culturale del bene e la perizia di stima del 28.02.2018;

- l'immobile in argomento ricade in zona individuata, nel Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), con la denominazione "AP – Centro Storico Primario" ed in particolare all'interno del Piano di Recupero n. 12 approvato il 20.02.2006;

- il Piano Regolatore vigente prevede, per tale immobile, la destinazione "VA-Attrezzature per la vita associativa" per la quale sono consentite, oltre a "sedi dei servizi municipali", "sedi dei servizi e attrezzature dei Consigli Circostrizionali e sedi di partiti politici", anche "sedi di associazioni e circoli culturali, ricreativi e sportivi, sedi e attrezzature per la cultura distribuita nel territorio" e "attrezzature per servizi in genere per l'esercizio dei diritti di libera associazione garantiti dalla Costituzione delle Repubblica";

- la proposta di variante al P.R.G.C. consiste nella sola soppressione della destinazione pubblica per la porzione dell'immobile in argomento, riconoscendo per lo stesso la zona urbanistica AP "Centro Storico Primario";
- tale modifica deve essere poi recepita con apposita variante al Piano di Recupero n.12;

2. relitto stradale di via Interna - tratto compreso tra il parco S. Valentino ed alcune proprietà private.

- trattasi di una porzione residua della vecchia strada di via Interna della lunghezza di circa m. 100, di larghezza variabile da m. 4 a m. 7 e con superficie di circa m² 616;
- tale area è interposta tra il confine nord-est del Parco S. Valentino ed una zona residenziale B1.5 dove sono presenti due condomini e due edifici di dimensioni minori censiti catastalmente al Foglio 13 mappali 332, 362, 163 e 161;
- il primo tratto viene utilizzato dai condomini di cui ai mappali 362 e 332 per l'accesso alle autorimesse poste sul retro, dopo di che vi è uno sbarramento con divieto di transito posto dal Comune;
- in coerenza quindi con il contenuto del Piano delle Alienazioni viene proposta la modifica di zona del tratto attualmente già intercluso al transito veicolare, da Viabilità Pubblica a Verde Privato, di fatto compatibile con l'uso privato;

DESCRIZIONE DEI PUNTI DI VARIANTE ALLA ZONIZZAZIONE DEL PRGC

- si riporta di seguito la descrizione **dei punti di variante**:

1. Modifica nel Fg. 8 del PRGC vigente, di un'area di circa 32 m² che da "ATTREZZATURE PER LA VITA ASSOCIATIVA" diventa "ZONA OMOGENEA AP " demandando allo strumento particolareggiato, PR 12 del Centro Storico, il recepimento della nuova destinazione d'uso.

Si evidenzia che la modifica sopra descritta determina l'aggiornamento della tabella "3. Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura", contenuta nell'elaborato " CO a4 – Calcolo dello standard di progetto" del PRGC in corrispondenza dell' ID 39 che viene modificato da 80 m² a 48 m²;

Tale modifica non influisce sul reperimento dello standard in quanto per la categoria di riferimento lo stesso è ampiamente rispettato, ovvero 8,11 m²/ab > 3,00 m²/ab richiesto dalla legge.

2. Modifica nel Fg. 5 del PRGC vigente, di un'area di circa 616 m² che da "VIABILITÀ ESISTENTE E/O DI PREVISIONE" diventa "VERDE PRIVATO";

DESCRIZIONE DEI PUNTI DI VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO

- si descrivono di seguito i punti di variante:

- 1) viene modificata, nella planimetria della Tav. P02 "Standard Urbanistici" l'individuazione della destinazione d'uso "Attrezzature per la vita associativa" escludendo dal perimetro la porzione dell' immobile di via del Mercato 3. La superficie destinata a "VA" viene modificata da "80 m² (80 m²)" a "48 m² (48 m²)";
- 2) vengono modificati il testo e i dati riportati nel paragrafo "Standard urbanistici" dell' "Allegato 1 Relazione tecnica" del Piano di Recupero, conseguentemente alla modifica grafica di cui al punto precedente.

VINCOLI

L'ambito oggetto della variante al P.R. è interessato dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 (ex 1497) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 in quanto ricade nella zona del centro storico dichiarata di notevole interesse pubblico per la quale l'articolo 19 comma 6 lett.b) delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) stabilisce che *“Per tale bene si applica la normativa contenuta nel Piano di recupero n.12 del Centro Storico di Pordenone, approvato con D.C.C. n.41 del 20.02.2006, e pubblicato sul BUR n.16 del 19.06.2006;”*.

Si ritiene che la modifica proposta con la tale variante sia conforme a tali disposti in quanto il P.R. approvato nel 2006 contiene già, nella normativa, tra le destinazioni compatibili, quelle richieste nell'istanza.

L'immobile interessato dalla modifica è stato dichiarato d'interesse culturale con Decreto del 09.03.2016 ai sensi dell'art.10, comma 1, Titolo I del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004. Ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 4, lettera a), prima dell'approvazione dello strumento particolareggiato dovrà essere data comunicazione alla competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni.

La variante non interessa aree assoggettate alle disposizioni in materia di tutela per effetto dell'art. 45 *“Prescrizioni di tutela indiretta”* del D.Lgs.42/2004.

VERIFICHE AMBIENTALI

- il progetto della variante al P.R.G.C. in oggetto, che è individuata con il n. 11, comprende l' *“Allegato E – Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.; tale elaborato comprende la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. anche con riferimento alla variante al Piano di Recupero n. 12 del Centro Storico, che è individuata con il n. 2;*

- per la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. delle due varianti sopra citate è in corso il relativo iter procedurale;

PROCEDURA URBANISTICA

- la variante n. 11 al P.R.G.C. rappresenta l'attuazione di quanto originariamente stabilito dal piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2020, adottato con la sopra richiamata deliberazione giunta n. 287 del 31.10.2019;

- conseguentemente trova applicazione l'art. 63 bis, comma 22, della L.R. 5/07che stabilisce quanto segue:

22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'art. 63 sexies.

- la suddetta variante seguirà quindi le procedure di approvazione stabilite dall'art. 63 sexies, comma 2 e seguenti, della L.R. n. 5/2007;

- la variante n. 2 al Piano di Recupero n. 12 del Centro Storico, essendo subordinata alla predetta variante n. 11 al P.R.G.C., seguirà, conseguentemente, le medesime procedure di approvazione;

VISTI:

- il progetto della variante urbanistica n. 11 al P.R.G.C.,
- il progetto della variante n. 2 al Piano di Recupero n. 12 del Centro Storico

redatti dai tecnici della U.O.C. "Politiche del territorio" e costituiti dagli elaborati elencati nella parte dispositiva della presente deliberazione;

DATO ATTO che, dalla relazione tecnica della Unità Operativa "Politiche del territorio" e con riferimento alla variante n. 11 al P.R.G.C., risulta quanto segue:

- la variante proposta **non** si pone in contrasto con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
- il vigente P.R.G.C., è stato approvato con D.C.C. n° 145 del 22.03.2016 la cui esecutività è stata confermata con D.P.Reg. 0143/Pres del 12.07.2016, pubblicato sul B.U.R. n° 30 del 27.07.2016;
- il vigente P.R.G.C. è corredato della Valutazione Ambientale Strategica;
- l'area di cui al punto di variante n. 1:
 - o **rientra** tra i beni vincolati dalla Parte Terza del D. Lgs. 22.01.04. n° 42 in quanto dichiarato di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale del 14/04/1989 ai sensi dell'art. 136 della medesima legge;
 - o **rientra** tra i beni vincolati dalla Parte Seconda del D. Lgs. 22.01.04. n° 42 in quanto dichiarato di interesse culturale con Decreto del 09.03.2016;
- l'area di cui al punto di variante n. 2.,
 - o **rientra** tra i beni vincolati dalla parte terza del D. Lgs. 22.01.04. n° 42 ai sensi Articolo 142 *Aree tutelate per legge* comma 1 lettera c) in quanto compresa nella fascia di metri 150 dal corso di acqua pubblico;
 - o è in corso da parte dell'ufficio patrimonio del comune la verifica preventiva presso i competenti organi del Ministero circa l'eventuale interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 22.01.04. n° 42,
- è stata pertanto prodotta la "valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano" come richiesto dal comma 4, punto d) dell'art. 63 sexies della L.R. n. 5/2017 s.m.e i.;
- ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 21/2015, **non risultano** interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione, nonché degli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale;
- nel Comune di Pordenone non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC), né Zone di Protezione Speciale (ZPS); pertanto, per la variante in oggetto non è necessario produrre la "Relazione d'incidenza" di cui all'allegato G del D.P.R. 357/97;
- il Comune di Pordenone è zona sismica dichiarata con D.M. 21.02.79, con grado di sismicità S/9, ora zona 2;
- le aree oggetto di variante **NON** ricadono in "Zona allagabile per un evento con Tr = 100 anni" come si evince dalla Tavola 6 di cui all' "Aggiornamento ed integrazione dello studio inerente la sicurezza idraulica del territorio comunale a supporto del Nuovo PRGC" redatto dal dott. Ing. Matteo Nicolini;
- le aree oggetto di variante **NON** sono incluse in zona a pericolosità idraulica come definita dal Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza - approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017;
- per quanto riguarda gli aspetti di natura geologica, si richiama la relativa asseverazione resa ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27/88 e s.m.i..
- lo strumento urbanistico generale è provvisto dei seguenti pareri geologici:
 - Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23 giugno 2015;
 - Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24 febbraio 2016;

DATO ATTO che, dalla relazione tecnica della Unità Operativa "Politiche del territorio" e con riferimento alla variante n. 2 al Piano di Recupero n. 12, risulta quanto segue:

- il P.R. è stato approvato con D.C.C. n.41 del 20.02.2006 ed è entrato in vigore il 19.04.2006;
- il nuovo P.R.G.C., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 22.03.2016, ha confermato l'ambito di Piano di Recupero;
- la proposta della variante n. 2 al P.R. non si pone in contrasto con la proposta di variante n. 11 al PRGC;
- la variante in argomento risulta conforme ed ottempera ai disposti di cui alla L.R. 18/86 e della L.R. 5/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la variante stessa non si pone in contrasto con l'art. 19, comma 6, lett. b) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.P.Reg. n. 0111/Pres del 24.04.2018 – BUR n. 19 del 09.05.2018) entrato in vigore il 10.05.2018;
- l'immobile interessato dalla modifica è stato dichiarato d'interesse culturale con Decreto del 09.03.2016 ai sensi dell'art.10, comma 1, Titolo I del D.Lgs.n.42 del 22.01.2004. Ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 4, lettera a), prima dell'approvazione dello strumento particolareggiato dovrà essere data comunicazione alla competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;
- nell'area interessata dalla variante non risultano beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione per i quali si confermano le previsioni già fissate dal PRGC vigente;
- per quanto attiene al rispetto dei disposti inerenti la normativa antisismica, gli ambiti in oggetto non riguardano situazioni legate alle limitazioni dell'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale;
- per quanto attiene alle questioni di carattere geologico, si richiama il parere n. 7 del Servizio Difesa del Suolo della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, pervenuto in data 24.02.2016 Prot.n.13356/A, che prescrive l'osservanza di tutte le disposizioni di cui allo Studio Geologico ed allo Studio Idraulico, riportate nel documento Norme Tecniche di Attuazione del PRGC e si richiama l'asseverazione che fa parte integrante della presente variante al P.R., resa ai sensi dell'art.10 della L.R. 27/88 e s.m.i., che prende atto della relazione geologica redatta dal dott. Giorgio Contratti e dello Studio inerente la sicurezza idraulica redatto dal dott. Matteo Nicolini;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della strada, l'ambito di progetto è incluso nella delimitazione dei Centri Abitati approvata con D.G.C. n. 272 del 19.11.2001;

EVIDENZIATO che le varianti in oggetto sono poste all'ordine del giorno della Commissione Consiliare II^a prevista per il giorno 13 dicembre 2019;

VISTI:

- l'art. 63 bis, comma 22, della L.R. n. 5/2007;
- l'art. 63 sexies, comma 2 e seguenti, della L.R. n. 5/2007 e s. m.i.;

RITENUTO di fare propria la proposta di adozione della Variante n° 11 al P.R.G.C. e di adozione della variante n. 2 al Piano di Recupero n. 12 del Centro Storico;

RITENUTO, altresì, di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Richiamato l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione

DELIBERA

1. di adottare la variante urbanistica n. 11 al P.R.G.C. ai sensi dell' articolo 63 bis, comma 22, della L.R. n. 5/2007, costituita dagli elaborati sotto indicati, firmati digitalmente ed allegati al presente atto quale parte integrante:

Relazione tecnica

Allegato "A"- Asseverazione – compatibilita' fra le previsioni degli strumenti attuativi e le condizioni geologiche del territorio (art. 63 sexies, comma 4, lettera c, l.r. 5/07e s.m.i.)

Allegato "B"- Applicazione del DPR 357/97 art. 5 comma 6;

Allegato "C"- Estratto dell'elaborato "CO 04 -"CALCOLO DELLO STANDARD DI PROGETTO - tabella 3 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura " - **Variante**

Allegato "D"- Valutazione degli aspetti paesaggistici

Allegato "E"- Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

Elaborati grafici:

- Tav. PV 1- Estratto P.R.G.C. vigente – CO 01.5 "Individuazione dei punti di variante" sc. 1:2000
- Tav. PV 2- Estratto P.R.G.C. vigente – CO 01.8 "Individuazione dei punti di variante" sc. 1:2000
- Tav. CO 01.5 – COMPONENTE OPERATIVA – AZZONAMENTO - **Variante** sc. 1:2000
- Tav. CO 01.8 – COMPONENTE OPERATIVA – AZZONAMENTO - **Variante** sc. 1:2000
- Tav. CO 01.b – COMPONENTE OPERATIVA – AZZONAMENTO - **Variante** sc. 1:5000

- Numero del C.D. informatizzato n. 0029

2. di adottare, conseguentemente, ai sensi della normativa regionale richiamata al punto 1., la variante n. 2 al Piano di Recupero n. 12 del Centro Storico, costituita dagli elaborati sotto indicati, firmati digitalmente ed allegati al presente atto quale parte integrante:

- Relazione Tecnica

Tavole di progetto

P02 Standard urbanistici – *Punti di Variante*

sc.1:1000

P02 Standard urbanistici

sc.1:1000

Allegati:

- All. 1 Relazione Tecnica *Estratto – Punti di Variante*
- All. 1 Relazione Tecnica *Estratto - Variante*
- Asseverazione Osservanza delle indicazioni del P.R.G.C.
- Asseverazione Compatibilità fra le previsioni degli strumenti attuativi e le condizioni geologiche del territorio (Art.10 L.R.27/88 – Art.4 comma 2° della L.R. 15/92)

3. di precisare che le suddette varianti seguiranno, ai fini dell'approvazione, le procedure di cui all'articolo 63 sexies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;

4. di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione delle varianti in argomento secondo quanto disposto dalla normativa regionale richiamata al punto precedente.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TONEGUZZI MARCO

CODICE FISCALE: TNGMRC67P28G888G

DATA FIRMA: 09/12/2019 19:10:08

IMPRONTA: 62B6DADF5B909C58EA2F6F631FC3BC37D8A56CB5ECAED1ED84F06B79AA4E0DD1
D8A56CB5ECAED1ED84F06B79AA4E0DD1E57D65809282A17D0F6781B254FCDDD5
E57D65809282A17D0F6781B254FCDDD540BA48BB70AB8703204C83E84F1589B3
40BA48BB70AB8703204C83E84F1589B31A1B0F87E6253F6A32B0EFB4C5C05BE4